



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 marzo 2007 (20.03)  
(OR. en)**

**7413/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0033 (COD)**

**STATIS 26  
SOC 100  
CODEC 227**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 12 marzo 2007

---

Oggetto: **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità**

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

---

All.: COM(2007) 76 definitivo - 2007/0033 (COD)



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.3.2007  
COM(2007) 76 definitivo

2007/0033 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità**

(presentata dalla Commissione)

## **RELAZIONE**

### **1) CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **Motivazione e obiettivi della proposta**

Al fine di soddisfare le richieste degli utilizzatori riguardo a statistiche sui posti di lavoro vacanti, Eurostat prevede l'attribuzione di una base giuridica per la rilevazione di dati in materia.

La Commissione e la Banca centrale europea hanno bisogno in termini brevi di dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti per controllare le variazioni congiunturali per settore di attività economica. Le offerte di posti lavoro non soddisfatte sono incluse nella serie dei principali indicatori economici europei (PIEE) e sono necessarie per la valutazione delle condizioni del mercato del lavoro nell'UE/nella zona euro nel quadro del piano d'azione dell'UME.

L'elaborazione di statistiche di qualità sui posti di lavoro vacanti è stata chiaramente definita dal Consiglio un obiettivo prioritario. Il Consiglio europeo del marzo 2005, che si è svolto nel segno del rilancio della strategia di Lisbona, ha sollecitato un intervento, diretto in particolare all'inserimento di un maggior numero di persone nel mercato del lavoro e alla creazione di nuova occupazione, il che ha rafforzato la necessità di migliorare l'informazione sul fabbisogno di manodopera. Il comitato per l'occupazione ha ritenuto necessario elaborare e pubblicare un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti per misurare la rigidità del mercato del lavoro e la carenza di manodopera specializzata.

Nel contesto della strategia europea per l'occupazione la Commissione necessita di dati strutturali sui posti di lavoro vacanti per controllare e analizzare portata e struttura della domanda di manodopera ed individuare la carenza di forze di lavoro, le strozzature e gli squilibri tra domanda e offerta per regione, settore d'attività e professione, come previsto negli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), negli indirizzi di massima per le politiche economiche e negli orientamenti per l'occupazione.

Inoltre, i dati statistici sui posti di lavoro vacanti sono rilevati anche a fini nazionali. Essi consentono alle autorità nazionali di vagliare e controllare il mercato del lavoro e di prendere le loro decisioni in materia di politica del mercato del lavoro.

#### **Contesto generale**

I dati nazionali sui posti di lavoro vacanti e sui posti occupati sono raccolti dal 2003 sulla base di un 'gentlemen's agreement', ossia di un accordo informale. Inizialmente tale accordo si è rivelato utile, ma l'esperienza ha dimostrato che non riusciva a soddisfare le necessità degli utilizzatori. Quanto alla raccolta dei dati trimestrali, non sono soddisfatte né le esigenze della BCE in termini di copertura, tempestività e armonizzazione, né il fabbisogno di dati strutturali della Commissione. Per il momento soltanto un numero assai ristretto di paesi trasmette dati annuali, con un livello di dettaglio molto eterogeneo e una comparabilità ridotta.

Con un quadro giuridico si crea il meccanismo che, sulla base di una metodologia

comparabile, consente di ottenere un insieme significativo di statistiche congiunturali e strutturali entro termini chiaramente definiti. Nella relazione del novembre 2005 sulle necessità d'informazione nell'UME anche il Consiglio ECOFIN ha chiesto l'elaborazione di un quadro giuridico europeo appropriato. Inoltre, diversi Stati membri hanno bisogno di una base giuridica per potere continuare la rilevazione dei dati nazionali sui posti di lavoro vacanti.

### **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nessuna.

### **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## **2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

### **Consultazione**

*Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto*

Con i rappresentanti autorizzati dei sistemi statistici nazionali degli Stati membri si è tenuta una consultazione scritta e si sono svolte discussioni nell'ambito delle riunioni del gruppo di lavoro Mercato del lavoro organizzate nell'ottobre 2005 e nel marzo 2006.

La proposta di regolamento è stata presentata per un parere al comitato del programma statistico (CPS) nel mese di maggio 2006. In sostanza, il CPS si è dichiarato in linea di massima favorevole alla proposta per quanto riguarda le statistiche trimestrali. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno espresso forti riserve circa il campo d'applicazione ed il livello di dettaglio delle disaggregazioni annuali.

*Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione*

Sulla scorta del parere del CPS, il regolamento è stato modificato, in particolare per quanto riguarda la rilevazione dei dati strutturali annuali, che sono stati esclusi dal testo giuridico. La proposta riveduta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha ottenuto l'ampio appoggio dei direttori generali degli istituti nazionali di statistica e della BCE. Tutti gli Stati membri hanno convenuto sull'importanza di disporre di un quadro giuridico chiaro e appropriato per la raccolta dei dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti.

La necessità di statistiche strutturali annuali sui posti di lavoro vacanti continuerà ad essere soddisfatta a breve termine nel quadro del 'gentlemen's agreement'. A medio termine e sulla base dell'esperienza acquisita nel quadro del regolamento relativo ai dati trimestrali, occorre prevedere la possibilità di un nuovo regolamento che consenta di soddisfare il fabbisogno di dati annuali.

## **Ricorso al parere di esperti**

### *Settori scientifici/di competenza interessati*

I rappresentanti degli Stati membri riuniti nel gruppo di lavoro dell'Eurostat Statistiche del mercato del lavoro e i membri della task force Posti di lavoro vacanti sono esperti dotati di competenza ed esperienza in materia di offerta di lavoro non soddisfatta e di statistiche del mercato del lavoro.

### *Metodologia applicata*

Il documento ha fruito delle attività realizzate dalla task force creata allo scopo di stabilire un quadro giuridico per le statistiche sui posti di lavoro vacanti. Inoltre, il progetto di proposta è stato discusso in seno al gruppo di lavoro di Eurostat Statistiche del mercato del lavoro, nel quale si è tenuto conto di osservazioni supplementari riguardanti, in particolare, la riduzione del carico di lavoro, limitando ad esempio la sfera di osservazione delle attività economiche interessate ed introducendo la possibilità di ricorrere ad altre fonti, oltre alle indagini, per la rilevazione dei dati relativi ai posti di lavoro vacanti. È stata redatta una versione riveduta, che contempla la possibilità di alleggerire l'onere per le imprese e per gli Stati membri senza nuocere alla qualità, ad esempio ricorrendo a fonti amministrative e, in taluni casi specifici, limitando lo spettro delle attività economiche da considerare, escludendo le attività agricole, la pesca e la silvicoltura. Si è tenuto conto anche della maggior parte delle altre osservazioni formulate durante il processo, il che ha permesso di chiarire, precisare e migliorare il testo proposto.

### *Principali organizzazioni/esperti consultati*

Gli esperti sono dipendenti dei ministeri del Lavoro nazionali e/o degli istituti nazionali di statistica.

### *Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati*

La maggior parte dei suggerimenti ha riguardato le definizioni da utilizzare, le fonti e le osservazioni sulla fattibilità della raccolta delle informazioni richieste. Il testo della presente proposta di regolamento tiene pienamente conto dei contributi degli esperti che hanno partecipato alla task force e al gruppo di lavoro.

### *Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti*

Gli atti e i resoconti delle discussioni degli esperti in seno ai gruppi di lavoro e alle task force, nonché altri documenti di riferimento sono disponibili sul sito CIRCA (Communication and Information Resource Centre Administrator) della Commissione, nel quale saranno memorizzate eventuali altre informazioni pertinenti.

## **Analisi degli effetti e delle conseguenze**

È stata individuata una serie di opzioni per l'elaborazione delle statistiche sui posti di lavoro vacanti in Europa.

Opzione A: Continuazione della rilevazione dei dati sui posti di lavoro vacanti secondo il 'gentlemen's agreement'.

Opzione B: Un regolamento unico del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sui posti di lavoro vacanti che stabilisca un quadro comune per le statistiche trimestrali ed annuali sui posti di lavoro vacanti, da sviluppare ulteriormente in due regolamenti della Commissione, con una serie di misure d'applicazione commisurate alle esigenze.

Opzione C: Un regolamento unico del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità e il prosieguo della raccolta di dati annuali sui posti di lavoro vacanti conformemente al 'gentlemen's agreement'.

Opzione D: Due progetti di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, uno relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti e l'altro relativo alle statistiche annuali sui posti di lavoro vacanti. A ciascuna delle due proposte farà seguito un regolamento di attuazione.

Sulla scorta dei risultati della consultazione, l'opzione preferita dal sistema statistico europeo (SSE) risulta essere l'opzione C, ossia un regolamento unico del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità, da completarsi con dati strutturali annuali raccolti sulla base di un 'gentlemen's agreement'. L'adozione dell'atto giuridico garantirà l'elaborazione di statistiche trimestrali armonizzate e di elevata qualità necessarie per consentire un raffronto tra gli Stati membri e garantire la continuità e la coerenza della rilevazione dei dati trimestrali. Tale soluzione è efficace, flessibile e meno onerosa delle opzioni B o D. Inoltre, l'opzione C dovrà consentire una più rapida adozione del regolamento, tenuto conto dell'impegno assunto dagli Stati membri per quanto riguarda i dati trimestrali.

L'opzione A corrisponde alla situazione attuale. Si potrebbero realizzare altri miglioramenti secondari nell'ambito della politica degli aiuti, ma il proseguire su una base volontaria significherebbe accettare le attuali debolezze di tali statistiche e ignorare l'esigenza degli utenti di una base giuridica. Inoltre, i paesi che hanno bisogno di un regolamento per portare avanti la loro rilevazione statistica saranno esclusi in permanenza dall'esercizio.

L'opzione B risponde meglio alle necessità di statistiche da parte degli utilizzatori, comprese quelle della Commissione, con riguardo ai dati strutturali annuali e garantirebbe una maggior coerenza tra le statistiche trimestrali e annuali. Tuttavia, è probabile che, tenendo conto dei pareri espressi dagli Stati membri e della complessità e delle difficoltà poste dall'attuazione di tale opzione, raggiungere un'intesa su un simile regolamento sarebbe un processo estremamente lungo e difficile e non garantirebbe l'adozione rapida di un regolamento relativo alle statistiche trimestrali.

L'opzione D sarebbe un metodo adatto poiché soddisfa il fabbisogno degli utilizzatori, ma presenta degli svantaggi rispetto all'opzione C, in particolare in termini di efficienza e carico di lavoro. Tuttavia, quest'opzione dovrà essere riconsiderata a medio termine, una volta valutata l'esperienza maturata con le statistiche trimestrali.

### **3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **Sintesi delle misure proposte**

L'obiettivo della presente base giuridica è stabilire un quadro legislativo che investa le attività attuali e le attività future individuabili nel campo delle statistiche trimestrali dei posti di lavoro vacanti. Si tratta, in particolare, di garantire una rilevazione armonizzata dei dati per soddisfare le richieste degli utilizzatori al riguardo. La proposta di regolamento rispetta i principi enunciati nel codice delle statistiche europee, segnatamente il principio del rapporto costo/efficacia; inoltre, sono state presi provvedimenti speciali per ridurre al minimo l'onere per le imprese e per gli istituti nazionali di statistica.

Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio deve essere completato da un regolamento di attuazione.

#### **Base giuridica**

L'articolo 285 costituisce il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Tale articolo fissa le prescrizioni in merito all'elaborazione delle statistiche comunitarie e statuisce che questa deve presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

#### **Principio di sussidiarietà**

L'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'elaborazione di statistiche comunitarie sui posti di lavoro vacanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario sulla base di un atto giuridico comunitario, in quanto soltanto la Commissione è in grado di coordinare l'armonizzazione necessaria dell'informazione statistica a livello comunitario, mentre la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sui posti di lavoro vacanti possono essere organizzate dagli Stati membri stessi. Di conseguenza, la Comunità può predisporre misure in osservanza del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato.

#### **Principio di proporzionalità**

La proposta ottempera al principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

Conformemente al principio di proporzionalità il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo fissato e non va al di là di quanto necessario a tale scopo.

La misura comporterà costi supplementari, in particolare nella fase iniziale della sua attuazione e principalmente per quei paesi che non effettuano al momento indagini sui posti di lavoro vacanti o per quelli che devono adattare le loro indagini per conformarsi alle prescrizioni del regolamento. Tuttavia, il sostegno finanziario della Comunità consentirebbe di contenere tali costi.

Per quanto riguarda l'aumento dell'onere, l'entità di tale impatto è stata limitata attraverso un'accurata preparazione, tenendo presente il principio dell'efficienza rispetto ai costi e l'attuazione di misure legislative, ad esempio il ricorso a fonti amministrative che soddisfino i criteri di qualità, l'esclusione di talune attività economiche marginali e la possibilità di realizzare studi di fattibilità per gli Stati membri che incontrano difficoltà nella fornitura dei dati relativi ad alcuni settori specifici e/o a piccole unità.

### **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero appropriati per i motivi di seguito indicati.

È generalmente riconosciuto che un regolamento del Parlamento europeo/Consiglio costituisce uno strumento appropriato per la maggior parte delle iniziative statistiche che richiedono un'applicazione dettagliata e uniforme in tutta la Comunità.

Un regolamento è da preferire a una direttiva quale atto di base perché, a differenza di questa, introduce le stesse norme in tutta la Comunità, evitando il rischio che gli Stati membri possano applicarle in maniera parziale o selettiva e non lasciando loro alcuna possibilità di scelta circa la forma e i metodi da utilizzare per il conseguimento degli obiettivi. Inoltre un regolamento è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale, evitando così ritardi associati al recepimento delle direttive e consentendo in tal modo una più rapida introduzione di una normativa migliore.

#### **4) INCIDENZA SUL BILANCIO**

Le disposizioni finanziarie previste dal regolamento devono aiutare gli Stati membri, durante la fase di avvio, a lanciare nuove iniziative statistiche in tale settore o ad ultimare i lavori già intrapresi nell'ambito del 'gentlemen's agreement' onde migliorare la qualità della rilevazione dei dati congiunturali e soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

I costi di finanziamento saranno sostenuti dal programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - PROGRESS, approvato tramite la decisione 1672/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006. Nella sezione 1. Occupazione, è stato espressamente menzionato il finanziamento delle azioni pertinenti, azioni statistiche incluse (cfr.: "- migliorando la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO"). L'impatto finanziario di tali azioni in termini di stanziamenti d'impegno e di pagamento è stato stimato a 4,5 milioni di euro per il periodo 2008-2010.



Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup> e il parere della Banca centrale europea<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

dopo aver consultato il comitato del programma statistico,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio, riunito a Bruxelles l'8 dicembre 2003, ha approvato nelle sue conclusioni<sup>4</sup> l'elaborazione e la pubblicazione di un indicatore strutturale dei posti di lavoro vacanti.
- (2) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME<sup>5</sup> e le successive relazioni sullo stato di attuazione di tale piano<sup>6</sup> hanno ritenuto prioritaria l'elaborazione di una base giuridica per le statistiche sui posti di lavoro vacanti.
- (3) Il comitato per l'occupazione, istituito dalla decisione 2000/98/CE del Consiglio<sup>7</sup>, ha convenuto sulla necessità di istituire un indicatore dei posti di lavoro vacanti per controllare la strategia europea per l'occupazione stabilita dalla decisione 2005/600/CE del Consiglio del 12 luglio 2005 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione<sup>8</sup>.
- (4) La decisione 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> Conclusioni del Consiglio, 15875/03.

<sup>5</sup> Piano d'azione della Commissione relativo alle esigenze statistiche dell'UME, CS/2000/11655.

<sup>6</sup> Relazioni sullo stato d'avanzamento degli obblighi in materia di informazione nell'UME; CS/2001/13388, CS/2003/6016 e CS/2005/13894.

<sup>7</sup> GU L 29 del 4.2.2000, pag. 21.

<sup>8</sup> GU L 205 del 6.8.2005, pag. 21.

solidarietà sociale - PROGRESS<sup>9</sup>, predispone il finanziamento delle azioni interessate, in particolare quelle intese a migliorare "la comprensione della situazione relativa all'occupazione e alle prospettive del settore, in particolare mediante analisi e studi e l'elaborazione di statistiche e indicatori comuni nel quadro della SEO".

- (5) Nel quadro della strategia europea per l'occupazione la Commissione ha bisogno di dati, tra l'altro, sui posti di lavoro vacanti ripartiti per attività economica per poter controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di manodopera.
- (6) La Commissione e la Banca centrale europea necessitano di dati trimestrali immediati sui posti di lavoro vacanti al fine di controllare le variazioni congiunturali riguardanti tali posti di lavoro. I dati sui posti di lavoro vacanti destagionalizzati facilitano l'interpretazione delle variazioni trimestrali.
- (7) I dati forniti sui posti di lavoro vacanti devono essere pertinenti ed esaurienti, accurati e completi, tempestivi, coerenti, comparabili e facilmente accessibili per gli utilizzatori.
- (8) I vantaggi di una rilevazione, a livello comunitario, di dati completi su tutti i segmenti dell'economia devono essere vagliati in base alle possibilità di trasmetterli e agli oneri di risposta gravanti, in particolare, sulle piccole e medie imprese.
- (9) Per determinare la portata delle statistiche da compilare e il livello di dettaglio richiesto per singola attività economica, è necessario applicare l'ultima versione della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE).
- (10) Dal momento che l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'elaborazione di statistiche comunitarie dei posti di lavoro vacanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti, conformemente al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere questi obiettivi.
- (11) In sede di produzione e diffusione delle statistiche comunitarie di cui al presente regolamento le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica comunitaria rispettano i principi sanciti dal codice delle statistiche europee adottato dal comitato del programma statistico<sup>10</sup> il 24 febbraio 2005 e allegato alla raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria<sup>11</sup>.
- (12) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie<sup>12</sup> costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione di statistiche sui posti di lavoro vacanti a titolo del presente regolamento.

---

<sup>9</sup> GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

<sup>10</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>11</sup> GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22.

<sup>12</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

- (13) Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento devono essere approvate nei termini della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>13</sup>.
- (14) In particolare, la Commissione deve essere autorizzata ad adottare le misure di attuazione per quanto riguarda gli aspetti disciplinati dagli articoli 2, 4, 6, 7 e 8 del presente regolamento. Occorre che tali misure di portata generale, destinate a modificare o sopprimere gli elementi non essenziali del presente regolamento o ad integrare lo stesso regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, siano adottate in conformità alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione 1999/468/CEE del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Oggetto e campo di applicazione**

1. Il presente regolamento definisce gli obblighi in materia di elaborazione periodica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
2. Gli Stati membri presentano alla Commissione (Eurostat) i dati sulla domanda di lavoro non soddisfatta riguardo almeno alle imprese con uno o più dipendenti.

Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, le statistiche si estendono all'insieme delle attività economiche definite nella versione vigente della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE), ad eccezione delle attività di datore di lavoro svolte da famiglie e convivenze e delle attività di organizzazioni e di organismi extraterritoriali.

I dati sono ripartiti per attività economica, a livello di sezioni della versione della NACE in vigore.

3. La copertura delle attività in agricoltura, silvicoltura e pesca, quali definite nella versione attuale della NACE, è facoltativa per gli Stati membri per i quali tali attività non sono importanti in termini di percentuale dell'occupazione totale.

La soglia di pertinenza della percentuale dell'occupazione totale di cui al primo comma è stabilita conformemente alla procedura prevista all'articolo 11, paragrafo 2. Ove necessario, si tiene opportunamente conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 8.

4. Nel campo d'applicazione del presente regolamento la copertura delle seguenti attività: amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, istruzione, servizi sanitari e di assistenza sociale, arti, spettacoli e tempo libero, e attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso

---

<sup>13</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

personale e per la casa e altre attività di servizi personali, quali definiti nella versione della NACE in vigore, nonché la copertura delle imprese con meno di 10 dipendenti sono determinate sulla base degli studi di fattibilità definiti all'articolo 8.

## *Articolo 2*

### **Posti di lavoro vacanti**

Ai fini del presente regolamento, un posto di lavoro vacante è un posto di lavoro retribuito, nuovo o libero o in procinto di diventarlo,

- a) per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo e
- b) che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro un periodo di tempo determinato.

I concetti di 'cerca attivamente un candidato adatto' e di 'periodo di tempo determinato' sono definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

## *Articolo 3*

### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. 'posto occupato': un posto retribuito in seno all'organizzazione al quale il dipendente è stato assegnato;
2. 'metadati': le spiegazioni necessarie all'interpretazione dei cambiamenti apportati ai dati in seguito a modifiche di natura metodologica o tecnica;
3. 'dati retrospettivi': i dati storici che rispondono alle specifiche indicate nell'articolo 1.

## *Articolo 4*

### **Date di riferimento e caratteristiche tecniche**

1. Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento fissate secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati sui posti occupati al fine di uniformare i dati sui posti vacanti a fini comparativi.
3. Gli Stati membri devono applicare ai dati trimestrali relativi ai posti vacanti le procedure di destagionalizzazione. Tali procedure sono determinate secondo alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

## *Articolo 5*

### **Fonti**

1. Gli Stati membri elaborano i dati tramite indagini sulle imprese. Possono essere utilizzate altre fonti, ad esempio fonti amministrative, se soddisfano i criteri di cui all'articolo 7.
2. Gli Stati membri possono integrare le fonti di cui al paragrafo 1 tramite procedure affidabili di stima statistica.
3. La Commissione (Eurostat) istituisce e coordina programmi di campionamento europei per produrre stime comunitarie laddove i programmi di campionamento nazionali non soddisfino le prescrizioni comunitarie in materia di rilevazione dei dati trimestrali. I dettagli riguardo a tali programmi, alla loro approvazione e alla loro attuazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono scegliere di partecipare a programmi di campionamento comunitari quando tali programmi consentano di ridurre in maniera sostanziale i costi del sistema statistico o l'onere per le imprese che l'osservanza delle prescrizioni comunitarie comporta.

## *Articolo 6*

### **Trasmissione dei dati**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati nel formato e nei termini di trasmissione stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Contemporaneamente vengono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.
2. Gli Stati membri trasmettono anche i dati retrospettivi almeno per i quattro trimestri precedenti al trimestre oggetto della prima consegna di dati. I totali sono comunicati al più tardi con la prima consegna e le disaggregazioni non oltre un anno dopo. Se necessario, i dati retrospettivi possono essere basati sulle 'migliori stime'.

## *Articolo 7*

### **Qualità**

1. La qualità statistica dei dati, in particolare la loro pertinenza e completezza, precisione e copertura, tempestività, coerenza, comparabilità e accessibilità, costituiscono un obiettivo fondamentale che Stati membri e Commissione (Eurostat) perseguono congiuntamente.

I dati attuali ed i dati retrospettivi trasmessi soddisfano i criteri qualitativi definiti secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità. Il calendario, la frequenza ed il contenuto delle relazioni sulla qualità e i termini per la

loro presentazione sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

### *Articolo 8*

#### **Studi di fattibilità**

1. La Commissione (Eurostat) stabilisce le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità, in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:
  - a) le imprese con meno di 10 dipendenti; e/o
  - b) le seguenti attività:
    - i) agricoltura, silvicoltura e pesca,
    - ii) amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria,
    - iii) istruzione
    - iv) servizi sanitari e di assistenza sociale,
    - v) arti, spettacoli e tempo libero, e
    - vi) attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.
2. Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano una relazione sui loro risultati entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle misure di attuazione della Commissione di cui al paragrafo 1.
3. I provvedimenti adottati sulla base dei risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici, definito all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, che prevede anche la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti.
4. L'attuazione di misure approvate sulla scorta dei risultati degli studi di fattibilità rende possibile la trasmissione dei dati entro il primo trimestre del 2011.

### *Articolo 9*

#### **Finanziamento**

1. Per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti.
2. L'importo degli stanziamenti destinati annualmente per il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è stabilito nel quadro della procedura di bilancio annuale.

3. L'autorità di bilancio assegna gli stanziamenti disponibili per ciascun anno.

#### *Articolo 10*

#### **Disposizioni di attuazione**

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate conformemente all'articolo 11.

#### *Articolo 11*

#### **Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.
3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

#### *Articolo 12*

#### **Relazione sull'applicazione**

Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dello stesso. Tale relazione valuta la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri e rileva i punti suscettibili di miglioramento.

#### *Articolo 13*

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*